



COMUNE DI TERNI

Direzione Ambiente

Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.830

comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Prefettura di Terni

ALL'AUSL

**Alla Regione Umbria
Servizio Valutazioni Ambientali**

**Al Comando Polizia Municipale
S E D E**

**E, p.c.
All'ASM SPA**

Trasmessa a mezzo PEC

Diramata alla popolazione attraverso pubblicazione in Albo Pretorio e tramite organi di stampa

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure precauzionali in seguito all'evento di incendio verificatosi presso l'impianto di Selezione ASM sito in Maratta, Via Ratini autorizzato con AIA DD Regione Umbria n.8437 del 24.09.2020

- ORDINANZA A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA -

IL SINDACO

Premesso che

- in data 12.08.2021, per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 17.00 si sviluppava un incendio presso l'impianto di selezione ASM SpA di Terni sito in Via Ratini n.6 – Loc. Maratta, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Umbria con DD n.8437 del 24.09.2020;
- l'incendio interessava il capannone industriale, costituito in carpenteria metallica, che ospita gli impianti di selezione, e perdurava per alcune ore;

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

- sul posto si recavano prontamente squadre dei Vigili del Fuoco, che provvedevano alle operazioni di spegnimento e predisponavano le prime operazioni di messa in sicurezza del sito, coadiuvati anche dalle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale);
- veniva altresì allertata ARPA Umbria che prontamente predisponava una campagna di monitoraggio per verificare lo stato della qualità dell'aria mediante installazione di campionatore portatile e mediante la centralina fissa facente parte della Rete Regionale sita in Loc. Maratta;

Preso atto della comunicazione di ARPA, anticipata a mezzo mail, a firma del Direttore del Dipartimento Umbria Sud, e del Dirigente del Distretto Terni-Orvieto, acquisita agli atti della Direzione Ambiente, con la quale veniva evidenziato che:

“in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente, ritiene opportuno proporre l'emissione di idoneo provvedimento ordinativo per imporre, per un raggio di 3 km dal luogo dell'incendio, quanto segue:

- 1) *consumo di prodotti alimentari coltivati solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a strofinamento delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura;*
- 2) *divieto di consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata, da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento;*
- 3) *divieto di raccolta e consumo di funghi epigei ed erbe spontanee;*
- 4) *divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;*
- 5) *divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata.”;*

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e nelle more del completamento delle indagini in corso da parte di ARPA Umbria, provvedimenti contingibili e urgenti volti precauzionalmente ad evitare l'esposizione ad agenti inquinanti aerodispersi eventualmente ricaduti al suolo, recependo le indicazioni della stessa ARPA Umbria;

VISTI l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni

ORDINA

1. Entro il raggio di 3 km dall'incendio (come rappresentato nella planimetria allegata):
 - a. il consumo di prodotti alimentari coltivati è consentito solo dopo accurato lavaggio con acqua associato a strofinamento delle superfici e, ove possibile, alla rimozione del rivestimento superficiale mediante spellatura o sbucciatura;
 - b. il consumo dei prodotti coltivati nell'area individuata è vietato da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento;
 - c. è fatto divieto di raccolta e consumo di funghi epigei ed erbe spontanee;
 - d. è fatto divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile;
 - e. è fatto divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata;

RENDE NOTO

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l'applicazione dell'art.650 C.P. *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”*;

DÀ MANDATO

- Alla Direzione Ambiente, di provvedere con specifica informativa alla popolazione sui contenuti della presente ordinanza e di effettuare tutte le misure di messa in sicurezza di emergenza atte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- Al Comando Polizia Municipale di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza.

Si precisa che, all'esito della conclusione delle indagini da parte di ARPA Umbria, ovvero qualora, nel corso delle stesse, dovessero emergere ulteriori elementi rilevanti, si potranno valutare ulteriori provvedimenti ordinatori.

Si informa, ai sensi dell'art.8 L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Grigioni, Dirigente della Direzione Ambiente – Corso del Popolo 30 - e che gli atti del procedimento potranno essere richiesti alla medesima Direzione Ambiente.

Si informa altresì – ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notificazione del documento medesimo.

Il Sindaco
(*Avv. Leonardo Latini*)

Allegato: Planimetria e individuazione dell'area oggetto dell'Ordinanza

